



DIREZIONE CENTRALE
PRESTAZIONI
PREVIDENZIALI
UFFICIO V
PRESTAZIONI
PREVIDENZIALI DI FINE
SERVIZIO

PROT. N.569

Roma, lì 18/10/2001

AI DIRIGENTI GENERALI

AI DIRETTORI DEGLI UFFICI
PERIFERICI

AI COORDINATORI DELLE ATTIVITA'
PROFESSIONALI

ALLA DIREZIONE CENTRALE ENTRATE
CONTRIBUTIVE

LORO SEDI

NOTA INFORMATIVA

Oggetto: C.C.N.L. Segretari comunali e provinciali.
Quadriennio 1998 – 2001.

Sul supplemento ordinario alla G.U. n. 166 del 19 luglio u.s. è stato pubblicato il C.C.N.L. dei segretari comunali e provinciali relativo al quadriennio normativo 1998 – 2001 – bienni economici 1/1/98 – 31/12/99 e 1/1/00 – 31/12/01.

Il contratto – che si applica a tutti i segretari comunali e provinciali iscritti all'albo di cui all'art. 98 del D. Leg.vo 267/00 e all'art. 9 del D.P.R. 465/97 – prevede una nuova classificazione del personale interessato in tre fasce professionali denominate A, B e C.

Nella fascia A sono inseriti i segretari idonei alla titolarità di sedi di Comuni con popolazione superiore a 65.000 abitanti, di Comuni capoluoghi di provincia e di Province.

Nella fascia B, i segretari idonei alla titolarità di sedi di Comuni fino a 65.000 abitanti non capoluoghi di provincia e nella fascia C i segretari idonei alla titolarità di sedi di Comuni fino a 3.000 abitanti.

In sede di prima applicazione del contratto i segretari comunali e provinciali in servizio alla data di stipulazione definitiva dello stesso (16/05/01) sono inseriti nelle nuove fasce professionali secondo i seguenti criteri di corrispondenza:

1. nella fascia A:

- gli ex segretari generali di classe 1°/A
- gli ex segretari generali di classe 1°/B
- gli ex segretari generali di 2° classe con tre anni di servizio nella qualifica

2. nella fascia B:

- gli ex segretari generali di 2° classe con meno di tre anni di servizio nella qualifica
- i segretari capi e i segretari comunali con due anni di servizio nella qualifica

3. nella fascia C:

- i segretari comunali con meno di due anni di servizio

TRATTAMENTO ECONOMICO

Secondo quanto previsto dall'art. 37 del contratto la retribuzione dei segretari comunali e provinciali si compone delle seguenti voci

- a) Trattamento stipendiale
- b) Indennità integrativa speciale
- c) Retribuzione individuale di anzianità
- d) Tredicesima mensilità
- e) Retribuzione di posizione
- f) Maturato economico annuo
- g) Retribuzione di risultato
- h) Diritti di segreteria
- i) Retribuzione aggiuntiva per sedi convenzionate.

Si fa notare che la definizione “retribuzione di posizione” è riferita anche ai compensi prima denominati “indennità di direzione” corrisposti ai sensi dell'art. 40, comma 3, del C.C.N.L. 16/5/95 relativo al personale non dirigente.

Gli incrementi degli stipendi tabellari e quelli della retribuzione di posizione per i bienni economici 1998/1999 e 2000/2001 sono riportati nelle unite tabelle (All. 1, 2, 3 e 4).

Sono confermate nella misura in godimento alla data di stipulazione del contratto l'indennità integrativa speciale, la retribuzione di anzianità e il trattamento economico ad personam.

I benefici economici risultanti dall'applicazione del contratto sono corrisposti integralmente alla scadenza e negli importi previsti ai segretari comunali e provinciali comunque cessati dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza contrattuale.

Agli effetti dell'indennità premio, dell'indennità sostitutiva di preavviso nonché di quella prevista dall'art. 2122 del c.c. si considerano solo gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione del rapporto.

Gli elementi retributivi da assoggettare a contribuzione previdenziale ex INADEL e da valutare ai fini **IPS** sono

- Trattamento stipendiale
- Indennità integrativa speciale

- Tredicesima mensilità
- Retribuzione individuale di anzianità
- Maturato economico
- Retribuzione di posizione: nella misura intera per i segretari già appartenenti all'area della dirigenza e limitatamente all'ammontare dell'incremento stipendiale riassorbito nella "indennità di direzione" (2.000.000, 4.000.000 o 6.000.000) per i segretari che non appartenevano all'area della dirigenza (ex VIII e IX livello). La retribuzione di posizione utile ai fini IPS concorre nella misura del 25% alla determinazione della retribuzione aggiuntiva per sedi convenzionate
- Retribuzione aggiuntiva per sedi convenzionate.

Secondo quanto espressamente stabilito dall'art. 56 del contratto ai fini del **trattamento di fine rapporto** sono invece valutabili

- Trattamento stipendiale
- Indennità integrativa speciale
- Tredicesima mensilità
- Retribuzione individuale di anzianità
- Retribuzione di posizione
- Maturato economico
- Retribuzione aggiuntiva per segreteria convenzionata
- Diritti di segreteria

Fino a quando non verrà data concreta attuazione all'art. 4 – comma 2 – dell'Accordo quadro nazionale sottoscritto il 29 luglio 1999 che prevede che qualora in sede di contrattazione di comparto siano dichiarate utili ai fini TFR ulteriori voci retributive non valide ai fini TFS debbano essere garantiti per la finanza pubblica, con riferimento ai settori interessati, i complessivi andamenti programmati sia della spesa corrente, sia delle condizioni di bilancio degli enti gestori delle relative forme previdenziali, le Amministrazioni interessate devono provvedere al versamento del contributo del 6,10% su tutti gli emolumenti valutabili ai fini TFR.

II DIRIGENTE GENERALE

Dott. Luigi MARCHIONE

(F.to Dott. Luigi Marchione)

CCNL dei segretari comunali e provinciali 1998/2001

allegato 1

Aumenti tabellari per il biennio economico 1998/1999

	ex qualifica	tabellare annuo (X 12 mesi) <i>al 31/12/97</i>	Aumenti mensili (X 12 mesi)		tabellare annuo (X 12 mesi) <i>al 31/12/99</i>
			<i>1,80% nov-98</i>	<i>1,50% lug-99</i>	
A	classe 1°	36.000.000	74.000	62.000	37.632.000
B	classe 2°	36.000.000	74.000	62.000	37.632.000
	IX livello	23.639.000	55.000	46.000	24.851.000
C	VIII livello	20.571.000	50.000	42.000	21.675.000